



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE
Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

PROTOCOLLO 3141/2025/A

CIG 2025.00008

**CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE COLLETTIVA E
SERVIZI ACCESSORI**

TRA

il **Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari** (detta anche II Sezione), codice fiscale 80196770582, con sede istituzionale presso il Palazzo di Propaganda Fide, in Piazza di Spagna n. 48, in persona Legale Rappresentante p.t., nella Sua qualità di Pro-Prefetto della II Sezione [di seguito, "Dicastero"]

E

la **Società XXXX**, con sede legale in _____ codice fiscale e partita IVA _____, [di seguito, "Appaltatore"], iscritta nell'Albo degli Operatori economici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, in persona del Legale Rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ residente in _____

nel prosieguo, anche "Parte" (singolarmente) o "Parti" (congiuntamente).

PREMESSO CHE

A. In osservanza ed applicazione delle *"Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano"* approvate con Lettera apostolica in forma di Motu Proprio del Santo Padre Francesco del 19 maggio 2020, come modificate e integrate dalla Lettera apostolica in forma di Motu Proprio del Santo Padre Francesco del 16 gennaio 2024 (di seguito, "NCP") e delle disposizioni regolamentari che danno loro attuazione, di cui al Decreto Generale Esecutivo n. 1/2025 del 9 agosto 2025 (di seguito, "Decreto"), il Dicastero, quale Ente Appaltante Decentralizzato (ex art. 16 NCP), intende affidare in appalto, per sé e per i propri Enti giuridici strumentali, i servizi di refezione collettiva, nonché alcuni servizi accessori, meglio specificati *infra*, da prestarsi presso i Collegi e le Case di proprietà del Dicastero stesso (in breve "Strutture"), di seguito elencati e raggruppati in n. 3 lotti:

- Lotto 1: Collegio San Pietro, Viale delle Mura Aurelie n. 4, Roma; Collegio San Paolo, Via di Torre Rossa n. 40, Roma;
- Lotto 2: Collegio Mater Ecclesiae, Piazzale della Pace n. 1, Castel Gandolfo (zona extraterritoriale);



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

- Lotto 3: Collegio Urbano, Via Urbano VIII n. 16, Roma (zona extraterritoriale); Collegio Internazionale di Animazione Missionaria (CIAM), Via Urbano VIII n. 16, Roma (zona extraterritoriale); Collegio San Giuseppe, Via Urbano VIII n. 16, Roma (zona extraterritoriale); Residenza Newman, Via G. Carducci n. 2, Roma (zona extraterritoriale);
- B. Nelle suddette Strutture risiedono stabilmente seminaristi, sacerdoti o religiose, che si trovano a Roma per ragioni di studio e/o formazione o per motivi d'ufficio e/o ministero;
- C. Il Collegio Urbano e la Residenza Newman, in particolare, sono amministrati direttamente dal Dicastero, mentre i Collegi San Pietro, San Paolo, San Giuseppe, Mater Ecclesiae ed il CIAM, sono amministrati dalla Fondazione Pontificia Domus Missionalis (di seguito, solo "Fondazione"), quale ente giuridico strumentale dello stesso Dicastero;
- D. In conseguenza di quanto precisato al punto C, i contratti d'appalto che saranno conclusi all'esito di apposita procedura selettiva disciplinata dalle NCP e Decreto, saranno tutti sottoscritti dal Dicastero, ma i servizi prestati all'interno dei Collegi San Pietro, San Paolo, San Giuseppe, Mater Ecclesiae ed il CIAM, saranno fatturati e pagati dalla Fondazione;
- E. Il servizio di refezione collettiva ed i servizi accessori, sono stati determinati in base al Capitolato Tecnico (Allegato "A")
- F. Per "Servizi accessori", in particolare, s'intende:
 - apparecchiare e sparecchiare i tavoli prima e dopo ogni pasto, rifornire i refettori (sale mensa e sale ristoro) dei beni di prima necessità (quali le bevande), pulizia dei tavoli, lavaggio delle stoviglie, e in generale di quant'altro sia necessario o utile al servizio di refezione, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico;
 - i servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione dei locali, degli arredi e dei macchinari;
 - la manutenzione dei macchinari e delle attrezzature, ordinaria preventiva e straordinaria riparativa, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico;
 - lo smaltimento dei rifiuti i cui oneri e/o tasse restano a carico del Dicastero.
- G. In ogni caso, il servizio di refezione ed i servizi accessori oggetto del contratto saranno aggiornati in base alle soluzioni migliorative ed integrative che la Società che risulterà aggiudicataria dell'appalto avrà proposto in sede di gara con l'Offerta tecnica, alla luce delle propria scienza ed esperienza nel settore e che, pertanto, dovranno essere attuate, essendo state oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione;
- H. In data **XXX**, con Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 2005.00007, è stato pubblicato sul sito www.bandipubblici.va, il bando e la relativa documentazione di gara, per l'affidamento dei servizi in questione, con procedura selettiva "mediante Albo" ex art. 38 NCP;
- I. All'esito della suddetta procedura selettiva competitiva, la Società **XXX** è risultata aggiudicataria del **Lotto XXX**, con provvedimento del **XXX**;
- J. Il contratto che le Parti intendono sottoscrivere, unitamente ai suoi allegati, disciplinerà i rapporti tra le Parti stesse in ordine all'esecuzione del servizio di refezione e dei servizi accessori, oggetto di aggiudicazione, in applicazione della NCP e del relativo Decreto attuativo, cui si rinvia per tutto quanto non sarà regolato dal contratto;
- K. A tal fine, l'Appaltatore dichiara di:
 - conoscere ed accettare integralmente la normativa vaticana in materia di contratti pubblici (c.d. NCP e Decreto);



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

- possedere tutte le iscrizioni e/o abilitazioni richieste per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- essere iscritto all'Albo fornitori, ai sensi dell'art. 31 NCP, quale società specializzata nei servizi di refezione e mensa, come pure riportato nel proprio oggetto sociale;
- essere in regola nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. come da D.U.R.C. allegato (Allegato B) e di impegnarsi a mantenere in regola le relative posizioni per tutta la durata dell'appalto;
- aver formulato la propria Offerta per l'esecuzione dei servizi, avendo piena ed integrale contezza dello stato effettivo dei luoghi, di cui ha preso esatta cognizione nel corso del sopralluogo svolto in data XXX, nonché di tutta la documentazione di gara, ritenendo, pertanto, l'offerta pienamente remunerativa e rinunciando, per l'effetto, ad ogni richiesta di integrazione, revisione e/o rivalutazione del corrispettivo richiesto;
- disporre di capitali, macchine, personale e attrezzature necessarie e sufficienti a garantire i servizi affidati con il presente Contratto, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari;
- impegnarsi ad eseguire il contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E FORMA CONVENZIONALE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, con il quale, unitamente ai richiamati allegati, formano un unico ed inscindibile contesto, ciascuna di esse costituendone presupposto essenziale ed assumendo rilevanza determinante, anche ai fini dell'interpretazione della volontà manifestata dalle Parti.

Le parti convengono che qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere, a pena di nullità, concordata con apposito atto scritto, sempre nei limiti dell'art. 65 NCP.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto l'erogazione del servizio di refezione collettiva effettuato dall'Appaltatore attraverso l'approvvigionamento e la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la cottura e la somministrazione giornaliera dei pasti, nonché l'espletamento dei servizi accessori descritti al punto F della premessa. Il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico (Allegato A)

I pasti (colazione, pranzo e cena), in particolare, verranno disposti su carrelli, con vassoi da portata, che verranno collocati in refettorio a cura dell'Appaltatore, mentre gli utenti (commensali) si serviranno in autonomia.

I suddetti servizi dovranno essere eseguiti, secondo le modalità indicate nel presente contratto, nonché nella documentazione allegata, presso le seguenti Strutture:

ART. 3 – COMODATO D'USO GRATUITO



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

Ai fini del corretto espletamento dei servizi, il Dicastero concede in comodato d'uso gratuito all'Appaltatore l'uso dei locali destinati alla refezione (aree di cucina, refettorio/locali ristoro e tutte le aree asservite) e le relative pertinenze (arredi, impianti ed attrezzature, fisse e mobili, comprese le attrezzature integrate e/o sostituite, oggetto di offerta tecnica), il tutto come meglio descritto nell'allegato C.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che i locali e le attrezzature messe a disposizione sono idonei e sufficienti per il miglior svolgimento del servizio e rispondono alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia di sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore si obbliga ad usare tali beni esclusivamente per l'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto di appalto e dà atto che sussisterà la propria ed esclusiva responsabilità, anche per la sicurezza dei terzi, durante lo svolgimento delle attività legate ai servizi, nei locali concessi in comodato.

L'Appaltatore si obbliga, quindi, a custodire ed a conservare i beni sopra elencati con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1804 cod. civ.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a mantenere i luoghi di svolgimento dei servizi costantemente puliti e liberi da imballi, residui di lavorazione ecc., al fine di assicurare il decoro e la sicurezza dei locali.

Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna dei locali e delle relative pertinenze in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, salvo la normale usura connessa alla gestione; sarà onere dell'Appaltatore, nelle modalità indicate nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, delle macchine, degli impianti e delle attrezzature ed il ripristino di eventuali danni dovuti ad imperizia e/o incuria.

Nel caso in cui la vita utile di un arredo, di un impianto o di un'attrezzatura, concessi in comodato, sia stimata, d'intesa tra le Parti, inferiore alla durata del presente contratto, le Parti concordano che la sostituzione del bene sia a totale carico del Dicastero, salvo che il venir meno dell'utilità sia imputabile a colpa dell'Appaltatore.

ART. 4 – FACOLTÀ DI DISMISSIONE DELLE STRUTTURE

Il Dicastero si riserva la facoltà di escludere, nell'ambito dei servizi, Strutture che, per esigenze dello stesso Dicastero, siano dismesse o comunque escano dalla sua disponibilità giuridica. Il Dicastero si riserva la facoltà di recesso, di cui al successivo articolo 17, limitatamente alla Struttura dismessa.

ART. 5 - CAPITOLATO TECNICO

Il servizio complessivo, le modalità di esecuzione, le specifiche attività richieste all'Appaltatore sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e relativi allegati (Allegato A). In particolare, forma parte integrante del Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in fase di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto conformemente alle modalità e nei termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché nell'offerta tecnica presentata in fase di gara.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE COLLETTIVA

Il servizio di refezione collettiva è effettuato dall'Appaltatore attraverso l'approvvigionamento e la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione e la cottura giornaliera dei pasti nei locali in comodato, la somministrazione degli stessi, su carrelli da portata, che verranno collocati nei refettori, la



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

pulizia delle attrezzature, degli utensili e dei locali cucina e refettori utilizzati, il tutto come più dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico.

Tale servizio è erogato a favore di:

- ospiti residenti nei Collegi (Superiori, seminaristi, sacerdoti e suore);
- dipendenti del Dicastero (o della Fondazione), che svolgono le loro mansioni lavorative all'interno delle Strutture;
- ospiti non residenti, espressamente autorizzati dal Dicastero ad usufruire, occasionalmente, del servizio di refezione, con corrispettivo a carico del Dicastero stesso.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore garantisce il pieno rispetto di tutte le leggi sanitarie e di igiene, vigenti in materia di alimentazione, conservazione, preparazione e somministrazione di alimenti.

Il personale impiegato per la gestione del servizio di refezione dovrà essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente legislazione e dichiarato idoneo all'attività di refezione.

ART. 7 - COMPOSIZIONE DEL PASTO

Si intende per "pasto completo" il pasto composto da un primo piatto, un secondo e un contorno. Per colazione, una colazione di tipo internazionale.

Per il dettaglio e l'articolazione dei menù, nonché per le sostituzioni equivalenti al "pasto completo" si rinvia a quanto descritto nel Capitolato Tecnico.

ART. 8 - DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi, a partire dal **XX/XX/XXXX** fino al **XX/XX/XXXX**, essendo espressamente escluso il tacito rinnovo.

E' ammessa la proroga solo per il tempo strettamente necessario per l'assegnazione del nuovo appalto, a seguito di indizione di nuova gara, nei termini ed alle condizioni di cui al Disciplinare di gara, a cui si rinvia (cfr. 3.4 del Disciplinare di gara).

Come disposto nel Capitolato Tecnico, la realizzazione delle soluzioni tecniche migliorative e integrative oggetto di offerta tecnica, dovranno essere effettuate senza interruzione del servizio e dovranno essere ultimate entro il termine di 90 giorni naturali consecutivi dalla data di inizio del servizio.

ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore, quale società con sede legale in Italia ed ivi operativa, dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al D.lgs. n. 81/08, nonché delle licenze, autorizzazioni e permessi necessari al corretto e legittimo adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Dicastero.

L'Appaltatore si obbliga:

- all'osservanza delle norme di sicurezza e antinfortunistiche e si impegna a svolgere tutte le azioni necessarie affinché il proprio personale si attenga alle disposizioni ricevute dal Dicastero, nonché alle richiamate leggi in materia di sicurezza sul lavoro e ciò anche con riguardo alle attrezzature, ai materiali ed agli impianti che avrà in uso;
- a rispettare, nell'esecuzione dei Servizi derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. e s.m.i., nonché le disposizioni vaticane sulla sicurezza e salute sui luoghi



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

di lavoro, di cui alla Legge n. LIV del 10 dicembre 2007 e relativo Regolamento Tecnico e di Attuazione del 1° ottobre 2008, modificato con Decreto del 30 ottobre 2024.

L'Appaltatore si impegna a collaborare nella redazione e/o aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DVRI) del Dicastero.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Dicastero (o la Fondazione), previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare a titolo di corrispettivo, una ritenuta forfettaria di importo pari al dieci per cento (10%) dell'ultimo corrispettivo mensile pagato; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore abbia svolto la propria attività in conformità a quanto previsto.

Resta salva ed impregiudicata, in ipotesi di gravi e/o reiterate inadempienze degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, la facoltà del Dicastero di risolvere di diritto il presente contratto.

ART. 10 - PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo unitario contrattuale per il pranzo c.d. "pasto completo", derivante dall'offerta dell'Appaltatore, è pari a **XX,XX** Euro/Cad, I.V.A. esclusa (ove applicabile)

Il prezzo unitario contrattuale per la cena c.d. "pasto completo", derivante dall'offerta dell'Appaltatore, è pari a **XX,XX** Euro/Cad, I.V.A. esclusa (ove applicabile)

Il prezzo unitario contrattuale per la "colazione", derivante dall'offerta dell'Appaltatore, è pari a **XX,XX** Euro/Cad, I.V.A. esclusa (ove applicabile)

Il prezzo unitario contrattuale, di cui sopra, comprende tutti i servizi accessori, di cui al punto F delle premesse ed all'art. 2 che precede. Non sono compresi nell'importo dell'appalto i costi delle utenze acqua, luce e gas delle Strutture, che resteranno a totale carico del Dicastero (o della Fondazione) che amministra la singola Struttura.

L'Appaltatore prende atto che il corrispettivo mensile dovuto, sarà pari al prezzo unitario contrattuale per il numero mensile dei pasti e delle colazioni effettivamente consumati **nelle Strutture di cui all'art. 2, che precede**. Detto numero verrà rilevato congiuntamente dalle Parti. A tal fine, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le Parti s'impegnano a definire congiuntamente le modalità di rilevazione e/o contabilizzazione delle colazioni e dei pasti mensili.

Essendo la fruizione del servizio da parte degli utenti (ospiti residenti e non, dipendenti) del tutto libera, il Dicastero non garantisce all'Appaltatore, che ne prende atto, un numero minimo di pasti giornalieri da erogare.

I prezzi contrattuali si riferiscono alla prestazione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; essi si intendono omnicomprensivi degli oneri e costi, anche per la sicurezza, dovuti per l'adempimento di tutte le obbligazioni, anche accessorie, previste nel Capitolato Tecnico, nonché di quelle oggetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

Le Parti concordano che i prezzi contrattuali di cui all'art. 10 che precede, potranno essere rivisti, d'intesa tra le Parti, a partire dal diciottesimo mese di validità del contratto, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come meglio disposto al punto 3.5 del Disciplinare di gara.



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

ART. 12 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare un proprio "Responsabile dell'Esecuzione del Contratto" (REC) ed un relativo sostituto. Detto REC, al quale sono assegnati i compiti di interfaccia, deve essere un referente "unico" per tutte le prestazioni oggetto del presente contratto. In particolare, il REC nominato è l'interfaccia del Responsabile dell'esecuzione del contratto del Dicastero che è stato nominato, con separato atto, nella persona del Sig **XXXX**, dipendente a tempo indeterminato dello stesso Dicastero (Fondazione).

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' fatto espresso ed inderogabile divieto di ricorrere al subappalto per l'espletamento del servizio di refezione collettiva e di gestione del refettorio. Per i restanti servizi accessori di cui al punto E delle premesse ed all'art. 2, il subappalto è ammesso nei limiti, alle condizioni e nell'osservanza delle prescrizioni indicate nella documentazione di gara (cfr. 4.5 del Disciplinare di gara) e di quelle di seguito riportate.

Il subappalto dovrà essere contenuto nel limite massimo del 30% dell'importo dell'appalto, fermo ed impregiudicato il divieto del subappalto, con riferimento al servizio di refezione collettiva ed alla gestione del refettorio.

Il subappaltatore dovrà essere iscritto nell'Albo fornitori, ai sensi dell'art. 31 NCP.

ART. 14 - OBBLIGHI DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE

L'Appaltatore si impegna fin d'ora, e per tutta la durata del contratto, a rispettare le norme in materia retributiva, compresa la disciplina del TFR ed a garantire la regolare effettuazione e l'esatto versamento delle trattenute contributive, assistenziali ed assicurative previste dall'ordinamento applicabile ai propri lavoratori.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna ad utilizzare, sempre con riferimento ai lavoratori effettivamente impiegati nell'esecuzione dell'appalto, tipologie contrattuali conformi alla legislazione del lavoro applicabile e coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate.

Allo scopo di consentire al Dicastero di verificare il rispetto dei suddetti obblighi retributivi nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore, previa acquisizione del consenso alla comunicazione di detti dati da parte dei lavoratori interessati, si obbliga a fornire al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto del Dicastero:

- prima dell'inizio effettivo dell'attività, l'elenco dei lavoratori che impiegherà nell'esecuzione del contratto medesimo con l'indicazione della tipologia contrattuale che ne disciplinerà la relativa prestazione e del relativo codice fiscale, con obbligo di aggiornare tale elenco in caso di variazioni dei nominativi nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- una dichiarazione di responsabilità con la quale si attesti la regolare corresponsione della retribuzione, in misura comunque non inferiore al C.C.N.L. della categoria applicabile alla propria azienda in relazione all'oggetto dell'appalto, per tutta la durata del contratto medesimo. In particolare, questa dichiarazione dovrà essere resa all'inizio delle prestazioni e con cadenza annuale.



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

L'Appaltatore riconosce al Dicastero la facoltà di richiedere ed ottenere, documentazione aggiuntiva a quella di cui sopra, nei limiti in cui la stessa si renda necessaria al fine di verificare in maniera adeguata il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi gravanti sul medesimo.

Resta inteso che la produzione di tutta la documentazione sopra indicata da parte dell'Appaltatore, sia quella comunque obbligatoria ai sensi delle clausole contrattuali, che quella richiesta in via integrativa dal Dicastero, non può in alcun modo costituire una limitazione della responsabilità dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore in caso di accertato inadempimento dei propri obblighi di retribuzione e contribuzione verso i lavoratori occupati nell'appalto/subappalto.

La violazione da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi indicati nel presente articolo attribuisce al Dicastero la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

In ipotesi di subappalto, gli obblighi fin qui indicati circa il rispetto degli adempimenti retributivi e contributivi si applicano anche al subappaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Dicastero da eventuali costi, danni o passività derivanti dalle controversie che possano insorgere sia direttamente tra il Dicastero e i dipendenti dell'Appaltatore o quelli di eventuali subfornitori, sia con gli enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra autorità (quali a titolo esemplificativo ma non limitativo, autorità giudiziaria, amministrativa, tributaria) per questioni inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con tali dipendenti.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna a fornire, in via preventiva, al Dicastero apposita dichiarazione di responsabilità ex D.P.R. n. 445/2000, attestante la somministrazione di idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., ai lavoratori impegnati nell'appalto, nonché l'acquisizione del loro consenso alla comunicazione al Dicastero, sia in merito ai dati personali contenuti negli elenchi che si è obbligato a fornire ai fini della verifica del trattamento economico e normativo corrisposto, sia in merito ai dati contenuti nella documentazione probatoria circa il rispetto degli adempimenti previdenziali. In caso di aumento del numero dei lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto altresì ad integrare la suddetta dichiarazione di responsabilità anche con riferimento all'informativa ed al consenso degli ulteriori lavoratori.

L'Appaltatore si impegna affinché il proprio personale sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, che i lavoratori medesimi provvederanno ad esporre.

L'Appaltatore – nella persona del suo rappresentante legale o suo delegato – assume il ruolo di “Responsabile del trattamento” su precisa designazione del Titolare del trattamento dei dati, atteso che le attività commissionate prevedono operazioni di gestione di informazioni personali. Il Responsabile del trattamento, appartenente all'organizzazione dell'Appaltatore, è tenuto ad impartire precisi ordini al personale e ad effettuare frequenti controlli per assicurare la continua e costante osservanza di leggi e regolamenti, con particolare riguardo all'assoluto divieto di acquisire copia, diffondere o comunicare a terzi informazioni personali relative a dipendenti, fornitori, clienti, visitatori o altri stabili o occasionali interlocutori.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a custodire e a non diffondere le informazioni inerenti gli utenti che usufruiscono di diete speciali, secondo le disposizioni previste dal suddetto D. Lgs. n. 196/2003.



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

Le Parti dichiarano di impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il Dicastero tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica. Tutti i dati acquisiti dal Dicastero potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'Appaltatore stesso, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Al ricorrere di una delle ipotesi di inadempimento sotto elencate, il Dicastero ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del Capitolato Tecnico, in materia igienico sanitaria, accertate dalle autorità competenti;
- grave e reiterata violazione delle norme di sicurezza e prevenzione in materia di lavoro;
- mancata fornitura e installazione delle attrezzature e/o delle soluzioni tecniche migliorative offerte in sede di gara;
- reiterata interruzione del servizio in violazione di quanto previsto al paragrafo "Interruzione del Servizio" del Capitolato Tecnico;
- destinazione dei locali affidati all'Appaltatore ad uso diverso da quello contrattualmente stabilito;
- applicazione di n. 2 (due) penali per inadempienze di tipo "grave" nel corso del medesimo anno; per la definizione dell'inadempienza di tipo "grave" si rinvia a quanto precisato, a tal proposito, al successivo articolo 18.

ART. 17 – RECESSO

Il Dicastero ha diritto di recedere, in qualunque tempo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi del "Codice della Crisi e dell'Insolvenza" o di altra normativa in materia di procedure concorsuali e/o di crisi d'impresa, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza anche non definitiva, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- in ogni altra ipotesi di cancellazione dell'Albo Fornitori e/o motivi di esclusione come prevista dalla normativa vigente NCP.



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutti i Servizi contrattuali, derivanti dal contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alle Strutture ed al Dicastero, che procederà alla verifica di conformità dei servizi sino a quel momento eseguiti.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi correttamente eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. e/o dall'articolo 67 NCP.

Nell'ipotesi di dismissione, per qualunque motivo, di uno o più delle Strutture presso cui si svolge il servizio oggetto del presente contratto, il Dicastero si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale, limitatamente al servizio da effettuare presso la Struttura soggetta a dismissione.

Tale facoltà di recesso sarà esercitata dal Dicastero con comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A/R, con un preavviso minimo di 90 giorni naturali decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Le parti convengono, anche in deroga all'art. 1671 cod. civ. e/o all'art. 67 NCP, che in tale eventualità nulla sarà dovuto all'Appaltatore all'infuori dei corrispettivi maturati per l'erogazione del servizio prestato presso l'insediamento interessato alla data di cessazione dell'attività.

Il Dicastero si riserva di recedere dal contratto, anche parzialmente, ovvero di rimodulare il servizio qualora, per sopravvenuti interventi legislativi, il Dicastero subisca modifiche, in tutto e in parte, nella propria natura giuridica e/o nel proprio assetto organizzativo.

Tale facoltà di recesso sarà esercitata dal Dicastero con comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A/R, con un preavviso minimo di 60 giorni naturali decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Le parti convengono, anche in deroga all'art. 1671 cod. civ. e/o all'art. 67 NCP, che in tale eventualità nulla sarà dovuto all'Appaltatore all'infuori dei corrispettivi maturati per l'erogazione del servizio prestato alla data di cessazione dell'attività.

ART. 18 – PENALI

Per inadempimento o ritardato adempimento cui segua la risoluzione del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivamente fatturato alla data dell'inadempimento, salvo il maggior danno;

Per inadempimento cui non segua la risoluzione del contratto, saranno applicate le seguenti penali, diversificate in relazione alla gravità delle inadempienze e fatto sempre salvo il maggior danno:

-- Euro 200,00 per ciascun caso di inadempienza di livello "lieve": si reputa lieve l'inadempimento che si sostanzia in una carenza nell'esecuzione delle prestazioni che non pregiudica il regolare svolgimento del servizio (a titolo indicativo e non esaustivo: mancanza di tesserini di riconoscimento identificativo del personale; variazione del menù non comunicata; inadempimento lieve rilevato a seguito di verifica di conformità ex art 20);

-- Euro 2.000,00 per ciascun caso di inadempienza di livello "medio": si reputa medio l'inadempimento nel caso in cui le prestazioni rese siano significativamente difformi a quanto contrattualmente previsto, ma non tali da inficiare l'erogazione del servizio. A titolo indicativo e non esaustivo saranno ritenute inadempienze di livello medio le seguenti fattispecie:



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

- violazioni delle prescrizioni relative alle composizioni dei menu e/o alle grammature degli alimenti previste dal Capitolato Tecnico;
- ogni non conformità alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico in tema di cottura, preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti;
- violazione delle obbligazioni derivanti dalla proposta tecnica presentata, a cui è stato assegnato un punteggio in sede di valutazione;
- inadeguata igiene degli automezzi adibiti alla veicolazione delle derrate e dei pasti;
- ogni caso di non rispetto del divieto di riciclo degli alimenti;
- ogni non conformità nella raccolta differenziata dei rifiuti;
- mancata conformità, rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, delle operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali e delle attrezzature;
- ogni parametro non conforme ai limiti microbici di contaminazione degli alimenti per microrganismi non patogeni;
- mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- assenza del Responsabile del Servizio superiore a due giorni, senza intervenuta sostituzione;
- mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e/o preventiva o della manutenzione straordinaria e/o correttiva, secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico.
- Euro 20.000,00 per ciascun caso di inadempienza di livello “grave”: si reputa grave l'inadempimento che pregiudica l'esecuzione e/o la fruizione del servizio; a titolo indicativo e non esaustivo saranno ritenute inadempienze di livello grave le seguenti fattispecie:
 - inadempimento grave rilevato a seguito di verifica di conformità ex art 20;
 - ogni caso di tossinfezione/intossicazione/infezione alimentare accertato dalle autorità sanitarie;
 - ogni caso di interruzione del servizio in violazione di quanto previsto al paragrafo “Interruzione del Servizio” del Capitolato Tecnico;
 - ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - in ogni caso di utilizzo dei locali, delle attrezzature e degli impianti per scopi estranei all'oggetto del contratto.

Nel caso di più violazioni, della stessa tipologia o di grado differente, si procederà al cumulo delle penali singolarmente previste per ciascuna fattispecie.

ART. 19 - SINISTRI E DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

produrre una polizza assicurativa contratta specificatamente per l'appalto conforme alle condizioni nel seguito riportate;

ovvero

produrre una polizza assicurativa di cui è già provvisto, integrata e/o modificata, affinché sia conforme alle condizioni nel seguito riportate.

La polizza assicurativa prodotta dovrà:

essere stipulata con Compagnie di Assicurazione di primaria importanza;

essere valida ed efficace per tutta la durata del presente contratto;



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

indicare nell'oggetto dell'assicurazione specificamente l'attività oggetto del contratto.

Il massimale unico R.C.T. da assicurare non dovrà essere inferiore a Euro 10 milioni, per danni diretti e materiali a cose ed a persone (limite per evento) e non inferiore a Euro 3 milioni per la sezione R.C.O., con sottolimito per persona non inferiore a Euro 1,5 milioni. Eventuali franchigie o scoperti resteranno a carico dell'Appaltatore, assumendo questi l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato al Dicastero e/o a terzi. Pertanto, l'Appaltatore è in ogni caso responsabile per i danni non coperti dall'assicurazione o eccedenti il massimale previsto.

Il Dicastero è comunque esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

In particolare, tale polizza assicurativa dovrà:

prevedere anche la copertura dei rischi da intossicazione alimentare (tossinfezione, intossicazione, infezione ecc.) e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio, nonché ogni altro danno agli utenti, conseguente alla produzione, distribuzione e somministrazione dei pasti, ivi compresi i danni conseguenti alla preparazione di diete speciali;

essere a copertura di tutti i rischi dell'Appaltatore per danni a persone e/o a cose, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;

essere a copertura di tutti i rischi dell'Appaltatore per danni alle cose e alle persone relativi alle soluzioni migliorative offerte in sede di gara, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti;

prevedere l'estensione alla RC a copertura delle responsabilità del Dicastero, nonché di quelle di eventuali subappaltatori, fornitori e di chiunque abbia a che fare con l'esecuzione delle prestazioni;

considerare nel novero dei terzi, il Dicastero ed i dipendenti e gli ospiti residenti nelle Strutture.

La copertura assicurativa dovrà anche comprendere il rischio incendio a locali, impianti e attrezzature in comodato d'uso gratuito, con un massimale dedicato non inferiore ad Euro 1 milione.

La polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti del Dicastero.

Le polizze dovranno prevedere, in caso di mancato pagamento del premio, avviso immediato da parte della compagnia di assicurazioni al Dicastero, il quale avrà facoltà entro 30 giorni di sostituirsi all'Appaltatore nel relativo pagamento del premio. Entro detto termine l'efficacia della copertura assicurativa dovrà essere garantita anche in mancanza del pagamento del premio.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Dicastero all'atto della sottoscrizione del presente contratto (Allegato D).

ART. 20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ad integrazione di quanto previsto nel Capitolato Tecnico in merito alle valutazioni delle prestazioni erogate dall'Appaltatore, le stesse saranno periodicamente sottoposte a verifica di conformità in corso d'appalto da parte del Dicastero per mezzo di propri incaricati, al fine di accertare la conformità alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico e il rispetto delle proposte contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

In caso di esito negativo della verifica in oggetto, troveranno applicazione le penali di cui all'articolo 18.

ART. 21 - GARANZIE SULL'ADEMPIMENTO TOTALE E PARZIALE, FIDEIUSSIONE

A garanzia e copertura degli oneri per i danni derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore alla firma del presente contratto consegna una fideiussione bancaria rilasciata a favore del Dicastero pari al 10% del volume annuo indicativo, di cui al punto 4.4 del Disciplinare di gara.

La garanzia fideiussoria:

è rilasciata a favore del Dicastero;

contiene espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

ha validità per tutta la durata del contratto;

prevede espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.;

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.;

l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Dicastero.

La garanzia ha validità per tutta la durata del contratto e cessa di avere effetto, salvo la risoluzione anticipata, alla data di scadenza del contratto.

Il Dicastero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha il diritto di richiedere la garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per tutti i danni patiti a fronte degli inadempimenti contrattuali, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione o recesso del contratto disposta in danno all'Appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori e per l'incasso delle penali.

ART. 22 - PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati previa verifica di conformità delle prestazioni e, a richiesta del Dicastero, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore.

L'Appaltatore emetterà le fatture al termine di ogni mese di svolgimento dei servizi, **distinte per singole Strutture** ed in esenzione IVA per quelle site in zone extraterritoriali.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa positiva verifica del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore, al fine di consentire al Dicastero la verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo, dovrà allegare alla fattura mensile il dettaglio del numero dei pasti e delle colazioni, consumati in ciascun giorno del mese di riferimento, secondo il report definito d'intesa tra le Parti entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Le fatture dovranno essere intestate come segue:

Dicastero per l'Evangelizzazione, II Sezione (per il Collegio Urbano e la Residenza Newman);

Fondazione Pontificia Domus Missionalis (per i Collegi San Pietro, San Paolo, San Giuseppe, Mater Ecclesiae ed il CIAM)



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

Le fatture dovranno essere inviate, in copia di cortesia, ai seguenti indirizzi email:

Per il Dicastero: [REDACTED]

Per la Fondazione: [REDACTED]

Si precisa, a tal proposito, che il Dicastero (o la Fondazione) non è soggetto alla normativa in merito alla fatturazione elettronica.

ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, primo comma, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore assume l'obbligo di assicurare l'adempimento della normativa in merito alla tracciabilità finanziaria anche di eventuali subappaltatori.

ART. 24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

Ai fini del presente contratto l'Appaltatore elegge, ad ogni effetto di legge, domicilio in: **XXX**, indirizzo presso il quale verranno effettuate le comunicazioni previste nel presente contratto e quelle obbligatorie per legge.

ART. 25 – RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a non rivelare o a non permettere la rivelazione ad alcun soggetto di ogni informazione acquisita nell'esecuzione delle prestazioni e di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, salvo i casi in cui l'impiego di Informazioni Riservate sia ragionevolmente indispensabile per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle Informazioni Riservate.

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento ai servizi oggetto del presente affidamento.

Tale obbligo di riservatezza decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e permarrà a tempo indeterminato.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Dicastero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire tutti i danni che da tale inadempimento dovessero derivare al Dicastero.

ART. 26 – DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

L'Appaltatore assume eventuali responsabilità conseguenti all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che, nell'ambito del presente contratto, violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Dicastero dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dagli stessi.

È vietato qualsiasi uso da parte dell'Appaltatore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Dicastero per l'Evangelizzazione" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'Appaltatore con il Dicastero o con le Strutture ove viene prestato il servizio oggetto dell'appalto.

ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E D'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

È altresì fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti maturati, a seguito della corretta e regolare esecuzioni dei servizi oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività o mutare specie giuridica, deve darne comunicazione scritta al Dicastero almeno trenta (30) giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

Il Dicastero ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 17.

Resta inteso che il mancato preavviso fa sorgere in capo al Dicastero la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 17.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Dicastero, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 28 – TUTELA DELL'UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Il Dicastero vieta lo sfruttamento a fini economici, commerciali, editoriali, delle immagini relative ai servizi in oggetto, su qualsiasi supporto, prodotte dall'Appaltatore, senza previa autorizzazione scritta.

In caso di indebito utilizzo delle immagini da parte dell'Appaltatore, il Dicastero, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 29 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti in merito all'esecuzione, interpretazione o validità del presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

Le Parti concordano che il presente contratto, per quanto non espressamente previsto e in conformità alla Legge sulle Fonti del diritto, del 1° ottobre 2008, n. LXXI, sarà disciplinato dalle norme vigenti in materia presso lo Stato della Città del Vaticano e, senza che con ciò si intenda derogata la giurisdizione dello Stato della Città del Vaticano, dalle norme italiane espressamente richiamate nel presente contratto.

In assenza di norme specifiche nella legislazione vaticana, in via suppletiva, le Parti pattuiscono che saranno applicate le norme italiane, in quanto compatibili con il diritto canonico e nel rispetto della



DICASTERO PER L'EVANGELIZZAZIONE

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

richiamata Legge n. LXXI “Sulle Fonti del Diritto”, ferma ed impregiudicata la giurisdizione esclusiva dello Stato della Città del Vaticano.

Si allegano i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

ELENCO ALLEGATI

- A – Capitolato Tecnico;
- B – DURC;
- C – Locali e pertinenze concessi in comodato d'uso;
- D – polizze assicurative;
- E – polizza fideiussoria.

Letto, confermato e sottoscritto in Città del Vaticano, il **XXXXX**

Dicastero per l'Evangelizzazione, II Sezione

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di aver letto e di approvare specificatamente i seguenti articoli:

Art. 1 “Valore giuridico delle premesse, degli allegati e forma convenzionale”; Art. 2 “Oggetto del Contratto”; Art. 3 “Comodato d'uso gratuito”; Art. 4 “Facoltà di dismissione delle Strutture”; Art. 5 “Capitolato Tecnico”; Art. 6 “Modalità di esecuzione del servizio di refezione collettiva”; Art. 8 “Durata contrattuale”; Art. 9 “Obblighi in materia di sicurezza”; Art. 10 “Prezzi contrattuali”; Art. 12 “Responsabile dell'esecuzione del contratto”; Art. 13 “Subappalto”; Art. 14 “Obblighi di Retribuzione e contribuzione”; Art. 15 “Trattamento dei dati personali”; Art. 16 “Clausola risolutiva espressa”; Art. 17 “Recesso”; Art. 18 “Penali”; Art. 19 “Sinistri e danni – coperture assicurative”; Art. 20 “Verifiche di conformità”; Art. 21 “Garanzie sull'adempimento totale e parziale, fideiussione”; Art. 22 “Pagamento”; Art. 23 “tracciabilità dei flussi finanziari”; Art. 24 “Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni”; Art. 25 “Riservatezza”; Art. 26 “Diritti di proprietà intellettuale”; Art. 27 “Divieto di cessione del contratto, del credito e d'azienda”; Art. 28 “Tutela dell'utilizzo delle immagini”; Art. 29 “Foro competente e legge applicabile”.

L'Appaltatore